

Alla c.a. Dott. Ferdinando Castaldo
Direzione Generale Commercio, Fiere
e Mercati
Regione Lombardia

e, p.c. Assessore Commercio, Fiere e Mercati
Regione Lombardia
Mario Scotti

Assessori UPL
alla Formazione Professionale

Dott. Renato Pirola
Unità Organizzativa
Formazione Mercato del Lavoro
Regione Lombardia

14 maggio 2004

Con riferimento ai contatti intercorsi tra la Segreteria tecnica UPL e gli Uffici provinciali competenti con la Direzione Generale Regionale competente in materia di commercio, si allega il parere del Gruppo di Lavoro UPL Lavoro e Formazione Professionale in merito alla proposta di deliberazione regionale "Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 6 Comma 5 L.R. 30/2003". Il testo è già stato presentato ed esaminato in linea di massima nella riunione tecnica del 6 maggio 2004 convocata presso la D.G. Commercio Fiere e Mercati della Regione Lombardia. In merito alla bozza di delibera, si osserva quanto segue:

1) Disciplina corsi abilitanti

La normativa riferita all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. 30/2003 ha profondamente mutato nel settore il ruolo delle Province così come ora delineate nel Programma triennale. La proposta di deliberazione intende affidare, attraverso il potere di riconoscimento dell'art. 27 L.R. 95/80, alle Province il compito di approvare corsi autofinanziati di almeno 130 ore per acquisire il titolo abilitante per la somministrazione di alimenti e bevande. La certificazione rilasciata è riferita ad un certificato di frequenza e profitto. Il compito delle Province sarebbe anche quello di nominare la Commissione di esame.

Dal testo si rileva:

viene utilizzato uno strumento art. 27 L.R. 95/80 che di norma fa riferimento al riconoscimento di corsi che hanno previsto, fino ad ora, una certificazione finale di qualifica o di specializzazione. Risulta pertanto inusuale il riferimento al riconoscimento utilizzando l'Art. 27. Meglio sarebbe utilizzare quelle parti della L.R. 95/80 dove sono disciplinate le attività dei corsi abilitanti, oppure passare direttamente al riferimento della L.R. 1/2000 dove sono esplicitati all'Art. 4 i compiti delle province.

Fino adesso, infatti, il riconoscimento art. 27 si è fondato sul presupposto di un percorso didattico di dettaglio validato dalla Regione Lombardia (gli ordinamenti didattici erano deliberati con atti specifici) e su corsi di una certa durata che consentivano alle Province di esercitare la facoltà di ispezione e controllo. Con 130 ore pare difficile utilizzare questa facoltà che pure la legge regionale attribuisce alle Amministrazioni Provinciali. Per quanto riguarda la parte dei contenuti, dal testo si evince che sarebbero le province con l'atto di riconoscimento ad esprimere un parere anche di merito, fatti salvi i punti 1, 2, 3 delle indicazioni sugli ambiti disciplinari.

Nel testo della delibera viene citato il Decreto dirigenziale N. 655 del 23/1/04.

Questo Decreto fotografa la situazione ad oggi e non rileva invece una novità prevista da una recente deliberazione della Giunta Regionale del 30 aprile 2004.

La D.G. Formazione, Lavoro e Istruzione sta approntando di conseguenza, con la collaborazione delle Province, una nuova disciplina per la concessione dei certificati e la nomina delle commissioni. Converrebbe pertanto non citare il Decreto di gennaio ma la Delibera di Giunta Regionale in cui questi ruoli sono meglio definiti. La cosa è importante soprattutto per quanto riguarda i modelli delle certificazioni. Resta inteso che, se si segue questa strada, saranno riportati sui modelli, anche i loghi delle province, in armonia con la deliberazione sopra citata. Occorre precisare, inoltre, che la stampa delle certificazioni a carico delle province potrà avvenire facilmente, qualora si usasse un sistema informativo unitario (ad es. monitorweb o altro). Ulteriori software occorrenti, ove non si optasse per il macro contenitore monitorweb, andrebbero realizzate a cura e spese regionali.

2) Nel testo, al paragrafo Commissione esaminatrice, non si fa riferimento alle procedure di dettaglio nella nomina, che, a questo punto, seguirebbero le indicazioni procedurali già definite Regione/Province. Non si nasconde, tuttavia, la necessità di avvicinarci alla materia con gradualità. Infatti mentre per i presidenti delle commissioni che operano per le qualifiche e le specializzazioni esiste un vero e proprio albo presso la Regione Lombardia, per quanto riguarda i rappresentanti delle Associazioni di categoria e le ASL non si conosce se esista già un repertorio di nomine presso gli uffici regionali del commercio o della Formazione.

In ogni caso le procedure in prima battuta e all'inizio non paiono semplici nè brevi.

3) Le responsabilità delle Province sono identificate ed indirizzate alla nomina delle Commissioni e rilascio certificati.

Non vi è la possibilità di un riscontro (come si è detto il tempo del corso è breve) immediato nei confronti dei risultati del corso. Insomma le Province avrebbero la responsabilità di rilasciare i certificati, ma con molta probabilità avrebbero poche o nessuna notizia del corso.

Si propone pertanto che vi sia un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale nella commissione oppure che, in subordine, il Presidente sia tenuto ad un resoconto alla Provincia che, peraltro, lo nominerebbe.

4) Corsi di aggiornamento professionale Valgono le medesime osservazioni riferite al punto 1) con la sottolineatura ulteriore riferita al numero delle ore del corso e all'idoneità dei soggetti attuatori che l'attuale disciplina regionale prevede siano accreditati per la formazione continua. Quello dell'accREDITamento e della durata dei corsi paiono elementi fondamentali per la praticabilità dell'intera proposta..."

p.s. Si suggerisce di sostituire il termine "obbligo scolastico" aggiornandolo alla luce della Legge 53/2003.

Si potrebbe inserire anche il termine "obbligo formativo" disciplinato dall' art. 68 della Legge 144.

Qualora fossero acquisite queste osservazioni, si esprime un parere favorevole alla proposta di deliberazione, ottenuto anche il parere della competente D.G. Formazione, Lavoro ed Istruzione.

Coglie l'occasione per ricordare alle D.G. in indirizzo che sarebbe utile attribuire alla metodologia utilizzata per affrontare questa bozza di deliberazione un valore generale e costante.

Le province lombarde ritengono che, in particolare e con riferimento a quanto disciplinato a Suo tempo dall' Art. 48 bis della L.R. 95/80 potrebbe essere esteso, di iniziativa della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro, anche ad altre casistiche analoghe (conduttori generatori di vapore, tecnici del settore rifiuti, conduttori di impianti termici, Legge 626, ecc..).

Cordiali saluti.

F.to

Il Coordinatore

Assessori U.P.L. Lavoro e F.P.

(Avv. Giuseppe Marzullo)